



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-**

**In funzione di Giudice di appello
In composizione monocratica**

in persona del giudice dott. [REDACTED]

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 62638 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 24 marzo 2021, vertente

TRA

Alessandro VALERI, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Di Fonso;

APPELLANTE

E

COMUNE DI MILANO, in persona del sindaco p.t.;

APPELLATO CONTUMACE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t.;

APPELLATA CONTUMACE

OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Roma n. 9798/18 depositata in data 23.03.2018.

CONCLUSIONI: come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione Alessandro Valeri si opponeva ai sensi dell'art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Roma alla cartella di pagamento n. 09720120296963689000,



conosciuta a seguito di estratto di ruolo e relativa a verbale di accertamento di violazione al CdS, deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento e dei titoli presupposti, nonché la maturata prescrizione.

Venivano portati in giudizio il Comune di Milano, che si costituiva opponendosi all'accoglimento della domanda; successivamente al rinvio effettuato all'udienza del 15/02/2017 per la precisazione delle conclusioni ex art. 320 c.p.c., si costituiva in data 27/02/2017 anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, anch'essa resistendo all'opposizione.

Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.

Con citazione Alessandro Valeri interponeva appello per la riforma integrale della sentenza, deducendone l'erroneità della motivazione relativamente alla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire e riproponendo la censura in merito al difetto di notifica della cartella di pagamento, anche in ragione della tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione con conseguente inammissibilità della documentazione prodotta.

Gli enti appellati non si costituivano.

Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione con termini di legge per gli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLE DECISIONE

1. Occorre, in via preliminare, affermare l'impugnabilità – denegata dal giudice di primo grado - del provvedimento contestato, consistente in cartella di pagamento che si assume conosciuta solo a seguito della visura di un estratto di ruolo.

Al riguardo, si deve richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, non potendosi escludere – nel contemperamento degli opposti principi costituzionali – la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima della notifica (cfr. Cass., SSUU, n. 19704/2015). Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 29294/2019), alla cui stregua *“In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi*



estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice".

Ritiene il giudicante di dare continuità a tale indirizzo, pur nella consapevolezza di orientamenti più rigorosi in materia di verifica dell'interesse ad agire (per es. Cass. n. 6723/2019, secondo cui è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti, nella specie la prescrizione del credito, difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva), in ragione della considerazione che l'orientamento sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo meglio contempera valori costituzionali, in primo luogo il diritto di azione rispetto a pretese creditorie risultanti in via formale.

2. Passando all'esame della censura di difetto di notifica della cartella di pagamento e di intervenuta prescrizione, va osservato quanto segue.

Va prioritariamente dichiarata l'inutilizzabilità della produzione documentale effettuata da Equitalia Sud Spa in data 27/02/2017 dopo la prima udienza tenuta innanzi al Giudice di Pace in data 15/02/2017, con espresso rinvio per la precisazione delle conclusioni, poiché, ad esclusione delle eccezioni di merito e processuali non rilevabili d'ufficio e per la chiamata di terzo disciplinate dall'art. 319 c.p.c. a mezzo rinvio agli artt. 166 e 167 c.p.c., l'art. 320 c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove (cfr. Cass. n. 7238/2006).

Ora, la costituzione avvenuta da parte di Equitalia Sud spa solo successivamente alla prima udienza, dopo che era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, è evidentemente tardiva e ha determinato la formazione delle preclusioni istruttorie con inammissibilità del deposito di nuovi documenti.

Pertanto, la produzione documentale di cui trattasi non è tempestiva e non è utilizzabile.

Ne consegue che, in assenza della prova della notifica delle cartelle di pagamento, a fronte di una sanzione relativa al 2009, l'eccezione di prescrizione appare fondata.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che in caso di emissione della cartella di pagamento si applichi la prescrizione decennale, precisando che *“Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”* (cfr. Cass., SSUU, n. 23397/2016).

3. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va integralmente riformata e la cartella contestata va dichiarata inefficacia.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra il Valeri e l'Agente della Riscossione e sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.

Per contro, non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con il Comune di Milano, estranea alla responsabilità nella prescrizione della riscossione, dovendosi peraltro tenere conto che la responsabilità solidale è stata recentemente affermata in giurisprudenza esclusivamente nei confronti dell'ente della riscossione (cfr. Cass. n. 3154/2017; Cass. n. 3105/2017; Cass. n. 14125/2016) mediante l'affermazione del principio che *“nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né — di per sé sola considerata — di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di*



manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore".

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza, va dichiarata l'inefficacia della cartella di pagamento n. 09720120296963689000 e condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 200,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 91,50 per esborsi ed € 300,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- compensa le spese nel rapporto processuale tra appellante e Comune di Milano.

Così deciso in Roma addì 20 giugno 2021.

Il Giudice

[Redacted signature]

